

COMUNE DI PESSINETTO

PROVINCIA DI TORINO

* * * * *

VERBALE n. 9 del 17/09/2024

Oggetto: parere in merito alla determinazione del Responsabile del Servizio finanziario
“COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 IN APPLICAZIONE AL CCNL 2019/2021”.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di settembre ha luogo la seduta del Revisore dei Conti, nominato per il triennio 2024/2027 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 8/2/2024;

* * * * *

La seduta si tiene per provvedere, come richiesto, alla redazione del parere previsto dall'art. 239 - comma 1 lett. b) - del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla determinazione n. 25 in data 11/7/2024 del responsabile del servizio finanziario.

IL REVISORE DEI CONTI

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- l'art. 79 CCNL 16/11/2022 disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2023;
- lo stesso CCNL ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
 - risorse stabili, che presentano le caratteristiche di “certezza, stabilità e continuità” e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;
- l'art. 8, comma 7, del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001";
- Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a

decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

- Vista la determina del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 25 in data 11/7/2024 e la documentazione ad essa allegata (Relazione tecnico-finanziaria, Relazione illustrativa e Prospetto di calcolo del fondo)
- Preso atto che il fondo dell'anno di riferimento (2016) era pari a 9.027,91 €, e che pertanto detto importo costituisce il limite per l'ammontare del fondo in argomento, fatto salvo quanto previsto dalla normativa e dalla contrattazione collettiva relativamente alla quantificazione delle somme escluse dal limite
- Verificato che le somme escluse dal limite di cui si è detto, come determinate nel prospetto di calcolo del fondo, ammontano a 8.350,07 €
- Dato atto che il fondo in argomento ammonta pertanto a 17.377,98 €, di cui 9.371,26 € quali risorse stabili (derivanti dalla contrattazione collettiva) e 8.006,72 € quali risorse variabili derivanti dalla contrattazione decentrata
- Considerato che l'Organo di revisione, anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dalla struttura amministrativa comunale, ha provveduto a verificare la capienza del fondo così determinato in relazione agli impegni di spesa assunti e previsti (punto 6 della determina oggetto del presente parere);

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto revisore esprime parere favorevole alla determinazione del fondo come quantificato e illustrato in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

